



## TRIBUNALE DI TRIESTE

### Sezione Civile – Procedure concorsuali

Il Giudice designato

per la trattazione del procedimento promosso da Rizzani de Eccher S.p.A., Chrysas S.c. a r.l., Desium S.c. a r.l. e Sacaim S.p.A. con domanda unitaria, presentata in data 4.2.2026, rivolta - come gruppo - a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione ai sensi dell'art. 44, comma 1, CCII;

visti il decreto del 12 febbraio 2026 di concessione del termine e di nomina dei Commissari Giudiziali, il separato provvedimento del 12 febbraio 2026 di conferma delle misure protettive e il provvedimento del 27 aprile 2026, reso dal Tribunale in composizione collegiale, di proroga del termine;

letta l'istanza per la concessione di misure cautelari ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito "CCII"), depositata in data 8 giugno 2026 nell'interesse di Rizzani de Eccher S.p.A., Chrysas S.c. a r.l., Desium S.c. a r.l. e Sacaim S.p.A.;

letto il parere favorevole reso dal Collegio dei Commissari Giudiziali in data 8 giugno 2026 (doc. 27 dell'istanza);

ritenuta la propria competenza e la sussistenza dei presupposti per provvedere senza preventiva instaurazione del contraddittorio;

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

#### I. Svolgimento del procedimento

1. Con ricorso depositato il 4 febbraio 2026 Rizzani de Eccher S.p.A. ("RdE"), Chrysas S.c. a r.l. ("Chrysas"), Desium S.c. a r.l. ("Desium") e Sacaim S.p.A. ("Sacaim"; congiuntamente, anche le "Ricorrenti" o il "Gruppo") hanno chiesto, ai sensi degli artt. 40, 44 e 284 CCII, l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, manifestando l'intendimento di formulare, nel termine assegnato,



una proposta di concordato preventivo di gruppo in continuità aziendale. Il ricorso è stato iscritto nel registro delle imprese l'11 febbraio 2026 (per RdE, Chrysas e Desium) e il 12 febbraio 2026 (per Sacaim).

2. Con decreto del 12 febbraio 2026 il Tribunale ha assegnato alle Ricorrenti il termine di sessanta giorni per il deposito della proposta di concordato con il piano, dell'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII, e ha nominato Commissari Giudiziali il prof. Alessandro Danovi, il dott. Andrea Bonfini e l'avv. Massimo Simeon.

3. Con separato provvedimento di pari data il Tribunale ha accolto la richiesta di conferma delle misure protettive, stabilendone la durata in quattro mesi, con il consueto contenuto inibitorio delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio delle Ricorrenti e sui beni e diritti con i quali è esercitata l'attività d'impresa, la sospensione delle prescrizioni e l'impedimento delle decadenze, nonché il divieto di pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza. Tali misure vengono a scadenza l'11 giugno 2026.

4. Con provvedimento del 27 aprile 2026 il Tribunale, in composizione collegiale, ha prorogato di ulteriori sessanta giorni — e dunque sino al 19 giugno 2026 — il termine per il deposito della proposta, del piano, dell'attestazione e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII.

5. Con l'istanza in epigrafe le Ricorrenti, dato atto dello stato avanzato di predisposizione del piano e della proposta, hanno chiesto la concessione di misure cautelari ai sensi dell'art. 54, comma 1, CCII, articolando la domanda in via gradata: in via principale, l'inibitoria, nei confronti di tutti i creditori, dell'avvio e della prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sull'intero patrimonio e sui beni e diritti con i quali è esercitata l'attività d'impresa, nonché dell'acquisizione di diritti di prelazione se non concordati; in primo subordine, la medesima inibitoria limitata ai beni e diritti essenziali alla continuità aziendale, analiticamente indicati per ciascuna società; in ulteriore subordine, la medesima inibitoria limitata ai creditori muniti di titolo esecutivo o che abbiano intimato precetto, individuati nei docc. 19-22. In ogni caso, le Ricorrenti hanno chiesto la pronuncia *inaudita altera parte*, l'autorizzazione a forme di notificazione ex art. 151 c.p.c. e la conferma del provvedimento all'esito del contraddittorio.

6. Il Collegio dei Commissari Giudiziali, investito dell'istanza, ha reso in pari data parere favorevole alla concessione delle misure richieste.

## II. Sull'ammissibilità della domanda cautelare



7. La domanda è ammissibile. L'art. 54, comma 1, CCII consente al debitore che abbia avuto accesso a uno strumento di regolazione della crisi di richiedere i provvedimenti cautelari che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza (in coerenza con la definizione di cui all'art. 2, lett. q, CCII). Presupposto della tutela è, dunque, unicamente la pendenza del procedimento unitario.

8. Tale presupposto sussiste nel caso di specie. Il procedimento unitario è infatti pendente sin dal deposito della domanda di accesso formulata, con riserva di successiva integrazione, ai sensi dell'art. 44 CCII. La domanda cosiddetta prenotativa non è un atto preparatorio di una domanda futura: è già, essa stessa, la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi, che il successivo deposito della proposta, del piano e della documentazione è destinato a integrare e completare, senza necessità di una nuova proposizione. Ne discende che, nell'intervallo compreso tra il deposito della domanda con riserva e il deposito della proposta e del piano, il procedimento è pienamente pendente e il debitore può avvalersi della tutela cautelare. Questa lettura, già preferibile nell'impianto originario del Codice, ha trovato espressa conferma nel d.lgs. n. 136/2024, che ha riconosciuto al debitore la facoltà di richiedere le misure cautelari anche dopo la proposizione di una domanda con riserva.

9. La pregressa fruizione di misure protettive da parte delle Ricorrenti non osta, in sé, all'ammissibilità della domanda cautelare. Sul piano dei fatti, RdE — avendo cumulato i duecentoquaranta giorni di protezione fruiti nella precedente composizione negoziata della crisi e gli ulteriori quattro mesi di protezione confermati nel presente procedimento — ha esaurito il termine massimo di dodici mesi di durata complessiva delle misure protettive previsto dall'art. 8 CCII; Chrysas, Desium e Sacaim, che hanno fruito delle sole misure protettive confermate per quattro mesi con il provvedimento del 12 febbraio 2026, conservano invece un margine residuo. Tale diversità di posizione attiene al merito della domanda, e di essa si dirà oltre (infra, §§ 12-27); essa non si traduce, però, in un diverso regime di ammissibilità, né impone alle società di percorrere strade di tutela differenziate. La domanda è proposta congiuntamente per l'intero Gruppo, in coerenza con l'unitarietà del procedimento e con la logica del risanamento di gruppo, ammesso in quanto idoneo ad assicurare un miglior soddisfacimento dei creditori: logica che esige di raccordare anche le esigenze di protezione del patrimonio delle singole società. Resta espressamente



impregiudicata, per le società che ancora ne dispongano, la facoltà di chiedere la proroga delle misure protettive ai sensi dell'art. 55, comma 4, CCII.

### III. Sullo scollamento temporale e sulla funzione "ponte" della misura

10. La domanda muove da un dato oggettivo: il termine per il deposito della proposta e del piano, prorogato al 19 giugno 2026, scade otto giorni dopo la cessazione degli effetti delle misure protettive, fissata all'11 giugno 2026. In questo intervallo il patrimonio delle Ricorrenti rimarrebbe esposto alle iniziative esecutive e cautelari dei singoli creditori, prima che le società possano richiedere — come per legge possono fare solo dopo il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, comma 3, CCII — le misure protettive cosiddette atipiche di cui all'art. 54, comma 2, terzo periodo, CCII.

11. La misura cautelare richiesta ha dunque funzione esclusivamente interinale, di "ponte": è destinata a coprire il breve intervallo che separa la scadenza delle misure protettive dal momento in cui, depositati la proposta e il piano, le società potranno richiedere la tutela del patrimonio nelle forme dell'art. 54, comma 2, terzo periodo, CCII. Questo carattere interinale non dipende dal modo in cui le Ricorrenti hanno qualificato la propria istanza: è la disciplina applicabile ad assegnare alla misura una durata intrinsecamente limitata. I suoi effetti, infatti, sono destinati a cessare all'udienza di comparizione delle parti, fissata per la conferma, la modifica o la revoca del presente decreto, e comunque a essere assorbiti o superati dagli sviluppi del procedimento: gli eventi che segnano questo limite temporale saranno analiticamente indicati al § 32.

### IV. Sul limite di durata ex art. 8 CCII e sull'ammissibilità della cautela a contenuto protettivo

12. Occorre farsi carico della questione se la concessione di misure cautelari a contenuto sostanzialmente protettivo sia compatibile con il limite di dodici mesi che l'art. 8 CCII pone alla durata complessiva delle misure protettive. La questione si pone, a rigore, per la sola RdE, unica ad avere esaurito tale termine.

13. Un primo ordine di considerazioni attiene alla genesi dello scollamento temporale che la misura è chiamata a coprire. Quando, con il provvedimento del 12 febbraio 2026, sono state confermate le misure protettive richieste con il ricorso ex art. 44 CCII, la loro durata è stata fissata in quattro mesi: una durata sostanzialmente pari tanto al margine residuo concedibile a RdE ai sensi dell'art. 8 CCII, quanto alla durata massima — sessanta giorni, prorogabili di ulteriori sessanta — del termine assegnabile ai sensi dell'art. 44 CCII per la predisposizione dello strumento. Sul piano quantitativo, dunque, l'estensione massima della protezione e l'estensione massima del termine per il deposito erano state concepite come



coincidenti, ed era ragionevole attendersi che venissero a scadenza insieme. Così non è stato; ma non perché alle società sia stata accordata una protezione più ampia del consentito. I due termini, di pari ampiezza, scadono in giorni diversi soltanto perché decorrono da momenti diversi: la durata delle misure protettive decorre dall'iscrizione nel registro delle imprese della domanda, mentre il termine per il deposito della proposta e del piano decorre dall'iscrizione del provvedimento che lo concede. Ne consegue che la domanda cautelare non è diretta a procurare alle Ricorrenti una protezione maggiore di quella massima concedibile, ma unicamente a ricomporre uno sfasamento generato da un difetto di raccordo tra le decorrenze di due termini che, per coerenza sistematica, avrebbero dovuto procedere di pari passo. Lo sfasamento risulta peraltro accentuato dalla non perspicua scelta del legislatore di esprimere i termini ora in mesi (artt. 8 e 55, comma 3, CCII), ora in giorni (artt. 19, comma 5, e 44 CCII): unità di misura che, anche in ragione delle regole di computo, non coincidono perfettamente tra loro. Sotto questo profilo, la cautela richiesta si presenta come lo strumento di un mero riallineamento, e non come l'aggiramento surrettizio di una scadenza non più prorogabile.

14. Un secondo e concorrente ordine di considerazioni attiene alla collocazione sistematica delle misure protettive cosiddette atipiche previste dall'art. 54, comma 2, terzo periodo, CCII, alle quali la misura qui richiesta è funzionalmente preordinata a saldarsi. Nell'architettura del Codice tali misure costituiscono una categoria dotata di uno statuto proprio, distinto da quello delle misure protettive contemplate dal primo periodo del medesimo art. 54, comma 2; e ne danno conto plurimi indici normativi, che conviene esaminare partitamente.

15. Il primo indice attiene ai presupposti. Le misure previste dal terzo periodo dell'art. 54, comma 2, CCII possono essere richieste soltanto dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, accompagnati dalla documentazione di cui all'art. 39, comma 3, CCII. Esse operano dunque quando il debitore non si trova più nella fase — assistita dallo stay semiautomatico — della predisposizione dello strumento, ma all'interno di una procedura concorsuale compiutamente instaurata sin dalla domanda prenotativa, il cui esito è ormai rimesso al vaglio del giudice.

16. Il secondo indice attiene al contenuto. La formula «misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo» ammette testualmente che le misure richieste ai sensi del terzo periodo dell'art. 54, comma 2, CCII possano riprodurre il contenuto inibitorio proprio dello stay tipico. Se così non fosse — se, cioè, esse potessero avere soltanto contenuti diversi — resterebbe priva di oggetto la previsione dell'art. 55,



comma 2, ultimo periodo, CCII, che si occupa specificamente dell'ipotesi in cui le misure richieste ai sensi del terzo periodo abbiano il medesimo contenuto di quelle del primo periodo, per escludere in tal caso l'applicazione del procedimento dettato dallo stesso comma 2. Va inoltre rimarcato che il d.lgs. n. 136/2024 ha espunto dal testo del terzo periodo la qualificazione di «temporanee», che invece continua a connotare, nella definizione generale dell'art. 2, lettera p), CCII, le misure protettive propriamente dette.

17. Il terzo indice attiene alla funzione. Le misure del primo periodo dell'art. 54, comma 2, CCII servono a consentire la maturazione, al riparo dalle iniziative individuali dei creditori, di uno strumento ancora in corso di elaborazione: è questa la funzione che il termine annuale dell'art. 8 CCII presidia. Le misure del terzo periodo assolvono invece a un compito diverso: assicurare che lo strumento ormai depositato possa pervenire all'omologazione e trovare attuazione. Si tratta della medesima strumentalità che l'art. 2, lettera q), e l'art. 54, comma 1, CCII assegnano alle misure cautelari.

18. Dai tre indici si trae una conseguenza precisa. Se l'operatività delle misure previste dal terzo periodo dell'art. 54, comma 2, CCII fosse subordinata alla perdurante capienza del termine di cui all'art. 8 CCII, la previsione resterebbe privata di funzione proprio nel segmento — successivo al deposito e anteriore all'omologazione — per il quale il legislatore del 2024 l'ha deliberatamente conformata: in quella fase, infatti, il termine annuale risulta di regola già eroso, quando non interamente consumato, dalla protezione fruita nella composizione negoziata e nella fase prenotativa. Deve quindi concludersi che le misure protettive atipiche si collocano al di fuori del computo del termine massimo che l'art. 8 CCII detta per le misure protettive propriamente dette.

19. Da questa conclusione discende un corollario che riguarda da vicino la posizione delle singole Ricorrenti. Se le misure protettive atipiche non sono soggette al computo del termine annuale, la circostanza che RdE abbia interamente consumato quel termine non la colloca in una posizione deteriore rispetto alle altre società del Gruppo. L'esaurimento della protezione tipica non chiude, per RdE, la strada della tutela del patrimonio: segna, al contrario, esattamente il punto in cui diviene operante lo strumento che il legislatore ha appositamente congegnato per la fase successiva al deposito, vale a dire la misura protettiva atipica. Ed è a questo strumento che la cautela qui richiesta è preordinata, quale semplice raccordo temporale. Ne segue che non assume rilievo la circostanza che Chrysas, Desium e Sacaim dispongano ancora di un margine residuo di protezione tipica, mentre RdE non ne dispone più: con il



deposito della proposta e del piano tutte le società convergono verso il medesimo presidio, e la misura ponte serve in modo identico ciascuna di esse.

20. Questa ricostruzione non collide con i precedenti di segno restrittivo resi da questo stesso Ufficio nella fase di composizione negoziata della crisi che ha preceduto, per RdE, il deposito del ricorso ex art. 44 CCII, con i quali è stata ritenuta inammissibile la riproposizione, per via cautelare, degli effetti tipici di misure protettive venute a scadenza ai sensi dell'art. 19, comma 5, CCII. La diversità tra le due fattispecie è strutturale, non meramente quantitativa. Nella composizione negoziata — che non costituisce una procedura di regolazione della crisi, ma un percorso istituzionalizzato di trattative — il limite dei duecentoquaranta giorni opera quale tetto complessivo e autosufficiente, e il sistema non appresta, oltre la sua scadenza, alcun presidio protettivo tipizzato: la concessione di una cautela dal contenuto identico a quello della protezione scaduta si risolverebbe, in quel contesto, in un prolungamento della protezione privo di qualsiasi approdo diverso dal prolungamento medesimo. Nel procedimento unitario, all'opposto, la protezione atipica è prevista in via elettiva (art. 54, comma 2, terzo periodo, CCII) proprio per l'ipotesi della proposta depositata entro il termine prenotativo, e la cautela qui richiesta è concepita, strutturata e destinata a saldarsi con essa, venendone assorbita. I richiamati precedenti escono pertanto confermati, non smentiti, nella loro *ratio*: dove il sistema non prevede alcun successivo presidio, la cautela che riproduca gli effetti della protezione esaurita ne costituisce un prolungamento elusivo; dove — come nella specie — il presidio è normativamente tipizzato per la fase che si apre con il deposito, la cautela che a esso conduce ne rappresenta il fisiologico antecedente, coprendo il solo intervallo necessario al transito.

21. Le considerazioni che precedono consentono di confrontarsi compiutamente con l'orientamento più restrittivo, secondo il quale il contenuto atipico della tutela cautelare non potrebbe essere piegato al conseguimento di effetti sovrapponibili a quelli della misura protettiva tipica non più prorogabile, risolvendosi altrimenti in uno strumento elusivo del limite di durata che l'art. 8 CCII — senza distinguere tra misure tipiche e atipiche — ha introdotto in attuazione dell'art. 6, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2019/1023; con la conseguente impossibilità, si argomenta, di rimettere al giudice della cautela, caso per caso, un bilanciamento che il legislatore avrebbe già operato a monte. L'obiezione coglie un'esigenza reale di sistema, ma non si attaglia alla fattispecie in esame, per un triplice ordine di ragioni.



22. In primo luogo, il limite eurounitario non è qui in discussione. L'art. 6 della direttiva riferisce, al paragrafo 1, la sospensione delle azioni esecutive individuali alla finalità di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva, e al paragrafo 8 ne limita a dodici mesi la durata totale. Oggetto del tetto è dunque lo stay accordato al debitore per il tempo delle trattative: una protezione che la direttiva consente di estendere alla generalità dei creditori e di rendere operativa anche senza un preventivo controllo del giudice, e che il Codice ha in effetti congegnato in forma semiautomatica. Tanto nella composizione negoziata (artt. 18 e 19 CCII) quanto nella fase che si apre con la domanda prenotativa (artt. 54, comma 2, primo periodo, e 55, comma 3, CCII), gli effetti protettivi si producono per il solo fatto della richiesta del debitore e della sua pubblicazione nel registro delle imprese, mentre il giudice interviene soltanto in un momento successivo, per confermare o revocare un effetto già prodottosi. A fronte di un sacrificio che i creditori subiscono prima e indipendentemente da ogni vaglio giudiziale, è coerente che il bilanciamento sia operato a monte dal legislatore, racchiudendo la protezione entro un orizzonte temporale predeterminato e invalicabile: il termine annuale assolve precisamente a questa funzione.

23. Le misure alle quali la presente cautela è preordinata rispondono a una logica diversa. Esse possono essere richieste — come già rilevato — soltanto dopo il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, comma 3, CCII: il sacrificio chiesto ai creditori non è più al servizio di trattative dall'esito incerto, ma dell'attuazione di uno strumento compiuto, ormai rimesso alla decisione del giudice. È anzitutto questo presupposto sostanziale, unito alla funzione attuativa, a collocare le misure previste dal terzo periodo dell'art. 54, comma 2, CCII fuori dall'oggetto del tetto eurounitario, che riguarda — come si è detto — la sospensione accordata a sostegno delle trattative. Il regime procedimentale completa il quadro, con una distinzione che è bene esplicitare. La presente misura cautelare è concessa soltanto all'esito di un accertamento di *fumus* e *periculum* nel contraddittorio, ancorché differito, con i destinatari; allo stesso modo sono concesse dal giudice, secondo il procedimento dell'art. 55, comma 2, CCII, le misure del terzo periodo che abbiano contenuto diverso da quelle del primo periodo. Quando invece le misure del terzo periodo riproducano il contenuto inibitorio dello stay tipico, l'art. 55, comma 2, ultimo periodo, CCII esclude l'applicazione di quel procedimento e rimette il controllo del giudice al momento successivo della conferma: anche in questa ipotesi, tuttavia, resta fermo che nessun effetto protettivo può prodursi se non a strumento ormai depositato, sicché la protezione non opera mai





nella fase — anteriore al deposito — che il tetto presidia. Nello spazio lasciato libero dalla direttiva il legislatore nazionale poteva dunque intervenire e, con il d.lgs. n. 136/2024, è intervenuto, tipizzando il presidio protettivo della fase successiva al deposito: l'applicazione di tale disciplina, e della cautela che ad essa conduce, non costituisce elusione del limite eurounitario, ma esercizio di un'opzione interna in un ambito che quel limite non occupa. Quanto alla lettera dell'art. 8 CCII, il coordinamento con la previsione — successiva e speciale — del terzo periodo dell'art. 54, comma 2, CCII va operato nel senso che conserva a ciascuna disposizione il proprio campo applicativo: il termine annuale si riferisce alle misure protettive propriamente dette, che condividono la funzione di sostegno delle trattative in ragione della quale esso è stato introdotto; lo statuto del terzo periodo governa le misure che, per presupposti e funzione, a quella categoria non appartengono.

24. In secondo luogo — e quand'anche non si condividesse la ricostruzione sistematica che precede — la misura richiesta non procura alle Ricorrenti alcuna protezione quantitativamente eccedente quella che il sistema stesso ha programmato. Come osservato al § 13, e come condivisibilmente rilevato dal Collegio dei Commissari Giudiziali, l'estensione massima della protezione e l'estensione massima del termine per il deposito coincidono: lo scostamento di pochi giorni che si registra sul calendario non è l'effetto di una dilatazione del sacrificio imposto ai creditori — i quali sin dall'origine potevano e dovevano attendersi che il patrimonio rimanesse protetto per l'intera durata del termine, concesso nella medesima cornice di legalità, assegnato per il deposito — ma il prodotto del mancato raccordo delle rispettive decorrenze. In altri termini: se si ha riguardo alla sostanza, il limite massimo di protezione non risulta superato. Il legislatore ha voluto che la protezione del patrimonio potesse accompagnare il debitore per l'intera durata del termine concesso per il deposito della proposta e del piano; i due termini, concepiti di pari ampiezza, avrebbero dovuto venire a scadenza insieme, e scadono invece in giorni diversi soltanto perché decorrono da momenti diversi. La misura richiesta non aggiunge nulla alla protezione massima consentita: si limita a fare in modo che la protezione già programmata dal sistema copra, come era nel suo disegno, l'intero arco del termine per il deposito.

25. In terzo luogo, la misura è strutturalmente inidonea a tradursi in un prolungamento indeterminato della protezione: i suoi effetti sono destinati a cessare all'udienza di comparizione e, comunque, ad essere assorbiti dalla tutela tipizzata che il sistema appresta per la fase successiva al deposito, ovvero a venire meno ove quella tutela non sia richiesta o non sia concessa (infra, § 32). Una cautela così conformata —



provvisoria, cedevole, a termine intrinseco — non vulnera l'esigenza di certezza sottesa al limite di durata, perché non sottrae ai creditori la prevedibilità del sacrificio loro imposto, ma ne ancora la misura a scadenze determinate e prossime.

26. Così qualificata la fattispecie, viene meno anche l'esigenza di circoscrivere la misura a beni determinati o a creditori individuati, alla quale rispondono le domande formulate dalle Ricorrenti in via subordinata, in adesione agli orientamenti che ammettono la tutela cautelare oltre il termine protettivo nelle sole forme selettive. Quell'esigenza nasce, infatti, dal timore che la via cautelare possa procurare al debitore una protezione più ampia di quella consentita; ma si è appena visto che la misura qui richiesta non attribuisce alle società alcuna protezione ulteriore rispetto a quella che il sistema aveva già loro accordato, limitandosi a farne coincidere la scadenza con quella del termine per il deposito. La generalità della misura non è dunque un'eccedenza da contenere: è il riflesso della generalità della protezione che il sistema intendeva mantenere ferma sino alla scadenza di quel termine. Una limitazione soggettiva, del resto, produrrebbe un effetto distorsivo proprio alla vigilia dell'apertura del concorso: inibirebbe le azioni dei soli creditori muniti di titolo esecutivo, lasciando il patrimonio esposto alle iniziative cautelari di quanti, pur privi di titolo, sarebbero in condizione di promuoverle, e introdurrebbe così una ingiustificata disparità di trattamento tra creditori.

27. Le conclusioni raggiunte trovano riscontro nella giurisprudenza di merito formatasi sugli strumenti di regolazione della crisi. Si è osservato, per un verso, che misure protettive e misure cautelari non si distinguono per il loro contenuto, che ben può coincidere, ma per la funzione che assolvono: le prime presidiano la fase delle trattative, le seconde assicurano che la procedura possa giungere utilmente al suo esito. Si è rilevato, per altro verso, che l'esigenza di impedire che il patrimonio venga aggredito e disperso, nelle more della decisione sull'omologazione, non può rimanere priva di presidio per il solo fatto che sia decorso il termine massimo di durata delle misure protettive (in tal senso, tra le altre, Trib. Avellino, 4 giugno 2025; Trib. Nola, 25 marzo 2026; Trib. Trento, 9 febbraio 2024). Né, in ultimo, sarebbe coerente con la *ratio* degli istituti in esame che un percorso di risanamento seriamente perseguito, con la proposta e il piano a pochi giorni dal deposito, possa essere vanificato nell'arco di una finestra di otto giorni generata da un difetto di coordinamento normativo: esito che il sistema, rettamente inteso, non impone e che la misura richiesta è precisamente intesa a scongiurare.

#### V. Sul *fumus boni iuris*



28. Il *fumus boni iuris*, che nella materia in esame si identifica nella ragionevole probabilità di successo dello strumento di regolazione della crisi prescelto, sussiste. Le Ricorrenti hanno dato conto di uno stato avanzato di predisposizione del piano e della proposta, articolati su una gestione selettiva del portafoglio commesse (continuità indiretta mediante cessione a operatori industriali di primario standing; continuità diretta per talune commesse; disimpegno mirato dalle commesse non performanti), e hanno documentato l'ammissione di quindici potenziali investitori alla *data room*, previa sottoscrizione di accordi di riservatezza, nonché il deposito di trentasette tra manifestazioni di interesse, accordi di riservatezza e proposte, oltre a singole offerte e manifestazioni di interesse di operatori qualificati su specifiche commesse e rami d'azienda. Tali elementi depongono, in via prognostica, per il buon esito della procedura. Il Collegio dei Commissari Giudiziali ha confermato la progressione delle attività prodromiche al deposito, riferendo di ricevere aggiornamenti settimanali sullo stato delle trattative e di avere ricevuto dall'attestatore una bozza dell'attestazione di veridicità dei dati aziendali di tutte le società debtrici, e ha ritenuto, pur in un contesto di significativa complessità, non sussistenti elementi tali da escludere il deposito della proposta, del piano e della documentazione entro il termine del 19 giugno 2026.

#### VI. Sul *periculum in mora*

29. Sussiste altresì il *periculum in mora*. Il pericolo si identifica nel concreto rischio di dispersione del compendio aziendale, idoneo a pregiudicare in modo irreparabile, nelle more del deposito del piano e della proposta, le prospettive di risanamento e di soddisfacimento dei creditori. In presenza di un piano fondato sulla continuità aziendale, diretta e indiretta, la pur temporanea indisponibilità dei beni e dei diritti oggetto di esecuzione, ostacolando la prosecuzione dell'attività, è suscettibile di compromettere il subentro di nuovi soggetti nelle commesse destinate alla continuità indiretta e la generazione dei flussi destinati ai creditori nei casi di prosecuzione diretta. La sola notificazione di atti di pignoramento — segnatamente sui rapporti di conto corrente e sui crediti verso i committenti — è idonea a bloccare i flussi di cassa e l'operatività delle società, con effetto a catena sulla liquidità corrente e sui rapporti con fornitori e dipendenti. Né varrebbe a escludere il pericolo la possibilità per le Ricorrenti di reagire, caso per caso, con specifiche istanze cautelari rivolte al singolo creditore, posto che, nelle more dell'adozione del provvedimento, l'operatività corrente risulterebbe comunque paralizzata. L'esposizione potenziale ad



azioni esecutive è quantificata in circa euro 32 milioni per RdE, euro 4.149.000 per Chrysas, euro 500.000 per Desium ed euro 7.530.000 per Sacaim.

#### VII. Sulla comparazione degli interessi

30. La concessione della misura non determina alcuna ingiustificata compressione delle prerogative dei creditori. Il contenuto orizzonte temporale entro il quale essa esplica i propri effetti è incompatibile con la ragionevole possibilità di portare a compimento una procedura esecutiva, ancorché già avviata. Ove pure, in ipotesi, un tale risultato fosse in tutto o in parte raggiunto, esso sarebbe destinato a venir meno per effetto del vincolo generalizzato che l'omologazione della proposta determinerebbe nei confronti di tutti i creditori anteriori; mentre, nello scenario di mancata presentazione o di rigetto della domanda, le azioni esecutive potrebbero riprendere compatibilmente con la prosecuzione delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale e di accertamento dello stato di insolvenza, allo stato sospese per effetto della pendenza del procedimento *ex art. 44 CCII*, con somme eventualmente riscosse comunque esposte a revocatoria. All'assenza di un apprezzabile vantaggio per i creditori si contrappone il rischio di un serio pregiudizio alla prosecuzione dell'attività e alle prospettive di un'opzione concordataria fondata sulla continuità: il bilanciamento è dunque nettamente a favore della concessione. Va da ultimo precisato che la valutazione qui compiuta non è definitiva. Subito dopo il deposito della proposta e del piano, le società potranno richiedere le misure protettive previste dall'art. 54, comma 2, terzo periodo, CCII; su tale istanza provvederà, nelle forme dell'art. 55 CCII, il giudice designato per la trattazione del procedimento, il quale potrà riesaminare l'intera questione alla luce del contenuto concreto della proposta e del piano, verificando in particolare che la protezione accordata al patrimonio non si traduca in un trattamento diseguale dei creditori e resti proporzionata rispetto ai loro interessi.

#### VIII. Sul contenuto della misura e sul suo perimetro temporale

31. Sussistono i presupposti per accogliere la domanda nei termini della richiesta principale. Le considerazioni svolte ai §§ 13-27 — il riallineamento di termini di pari ampiezza e l'autonoma collocazione sistematica delle misure protettive atipiche cui la cautela è preordinata — privano di fondamento l'esigenza di circoscrivere l'oggetto della misura, sicché non ricorrono ragioni per limitarne la portata ai soli beni essenziali alla continuità ovvero ai soli creditori muniti di titolo esecutivo.

32. Quanto al perimetro temporale, la misura non va ancorata al decreto di apertura del concordato preventivo, ma alla sua intrinseca funzione interinale. Provvedendosi *inaudita altera parte*, dovrà comunque



fissarsi l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, la modifica o la revoca del presente decreto, secondo il procedimento di cui all'art. 55, comma 2, CCII. Gli effetti della misura sono pertanto destinati a operare sino a tale udienza, e in ogni caso a cedere rispetto alla diversa e successiva tutela del patrimonio: ove, depositati la proposta e il piano, siano concesse le misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, terzo periodo, CCII, cesserà ogni interesse alla conferma della presente misura, i cui effetti saranno assorbiti da quelli della protezione sopravvenuta; ove la proposta e il piano non siano depositati entro il termine del 19 giugno 2026, la misura sarà priva del suo ancoraggio e dovrà essere revocata; ove, depositati la proposta e il piano, le misure protettive atipiche non siano richieste o siano negate, la misura non potrà essere confermata. La cautela è dunque, per sua natura, provvisoria, cedevole e reversibile, e tale carattere costituisce ulteriore conferma della sua idoneità e proporzionalità.

#### IX. Sulla concessione *inaudita altera parte* e sulle forme di notificazione

33. La misura può e deve essere concessa *inaudita altera parte*. La convocazione preventiva dei creditori — alcune migliaia, in larga parte esteri — non solo pregiudicherebbe l'attuazione del provvedimento, esponendo il patrimonio, nelle more, alle iniziative che si intendono inibire, ma risulterebbe materialmente impraticabile. Il contraddittorio è assicurato in via differita, mediante la fissazione dell'udienza di comparizione e la previsione di forme di notificazione idonee.

34. Quanto a queste ultime, attesa l'impossibilità di provvedere alle notificazioni individuali nei modi ordinari, si autorizzano, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme richieste dalle Ricorrenti, idonee ad assicurare la conoscibilità degli atti ai fini dell'instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Il Giudice designato, visti gli artt. 8, 47, 54, comma 1, e 55, comma 2, CCII e gli artt. 669-bis e seguenti c.p.c. (con esclusione, ai sensi dell'art. 54, comma 1, CCII, degli artt. 669-octies, commi primo, secondo e terzo, e 669-novies, comma primo, c.p.c.), in accoglimento dell'istanza proposta in via principale,

1) INIBISCE a tutti i creditori di Rizzani de Eccher S.p.A., Chrysas S.c. a r.l., Desium S.c. a r.l. e Sacaim S.p.A. l'avvio e la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio delle predette società e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività d'impresa, nonché l'acquisizione di diritti di prelazione se non concordati con le società;



- 2) DISPONE che la presente misura abbia effetto sino all'udienza di comparizione delle parti di cui al successivo punto 4) e, in ogni caso, non oltre l'eventuale concessione delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, terzo periodo, CCII, dalle quali resterà assorbita;
- 3) AUTORIZZA le Ricorrenti a procedere alla notificazione della presente misura e dell'istanza, anche ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante: (i) pubblicazione sui siti internet di Rizzani de Eccher S.p.A. ([www.rde.it](http://www.rde.it)) e di Sacaim S.p.A. ([www.sacaim.it](http://www.sacaim.it)); (ii) pubblicazione sul sito internet de "Il Sole 24 Ore"; (iii) trasmissione, ai creditori italiani ed esteri dei quali siano noti i recapiti, anche a mezzo posta elettronica, di un *link* per la consultazione degli atti; assegnando alle Ricorrenti termine sino al 17 giugno 2026 per l'esecuzione di tali adempimenti e per il deposito della relativa documentazione;
- 4) FISSA per la comparizione dei Commissari Giudiziali e delle parti, ai fini della conferma, modifica o revoca del presente decreto, l'udienza avanti a sé (Palazzo di Giustizia, P.T., stanza n. 92) del 10 luglio 2026, ore 11:00, assegnando ai creditori e ai terzi interessati termine sino al 7 luglio 2026 per il deposito di memorie ed eventuali documenti;
- 5) DISPONE che l'udienza di cui sopra venga celebrata con collegamento audiovisivo a distanza, mediante il client/applicazione Microsoft Teams, nella stanza virtuale del sottoscritto magistrato, alla quale le parti e i loro difensori potranno collegarsi cliccando sul seguente collegamento ipertestuale:

[Join the meeting now](#)

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_MmFiZWm5NDktYjU3Zi00MTBmLTkyNmUtOWRiYjY4NTY3ZWZmZ%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFiZWm5NDktYjU3Zi00MTBmLTkyNmUtOWRiYjY4NTY3ZWZmZ%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d)

- 6) MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni alle Società ricorrenti e ai Commissari Giudiziali.

Trieste, 9 giugno 2026

Il Giudice designato

dott. Francesco Saverio Moscato

